

A. S. 2018/2019
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI
Documento di sintesi relativo al PTOF 2019/2022
Aggiornamento a.s. 2018/19

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe al momento degli scrutini intermedi e finali, si propongono i criteri specificati nei paragrafi successivi. Vengono tenuti in considerazione i contenuti delle seguenti disposizioni:

- O.M. n.90 del 21 maggio 2001 (in particolare art.13);
- Legge n. 1 del 11 gennaio 2007 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”;
- D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 “Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
- D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007 “Nuove modalità di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie superiori”; - O.M. n. 92 del 05 novembre 2007 (in particolare art. 6) “Applicativa del D.M. n. 80 del 03 ottobre 2007”;
- D.L. n. 137 del 1° settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, (che agli artt. 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, di Valutazione del Comportamento e degli Apprendimenti degli alunni).
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia (ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
- D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 - Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico.
- D.Lgs. 62/2017 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, «La valutazione [...] è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa».

PREMESSA

Per quanto attiene alle modalità di cui sopra il Collegio dei docenti dell’Istituto “Stefanini” ha deliberato quanto segue:
Articolazione dell’A. S. in **due periodi**:

- ✚ **Primo periodo:** dal 12 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, con scrutini intermedi a partire dal 4 Febbraio 2019; le verifiche possono essere effettuate fino al 31 gennaio 2019;
- ✚ **Secondo periodo:** dal 1 febbraio 2019 al 7 giugno 2019; le verifiche possono essere effettuate fino al 5 giugno 2019.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'insegnante distingue tra **valutazione formativa** e **valutazione complessiva**:

- a) La **valutazione formativa** tende a misurare *in itinere* i livelli di apprendimento dei singoli allievi mediante accertamenti che quantificano i risultati attesi, cioè le conoscenze e competenze misurate per mezzo di verifiche di vario tipo: scritte, orali, grafiche, pratiche. Tale valutazione si fa in rapporto agli obiettivi intermedi, nel momento delle verifiche parziali del processo di apprendimento. Questa tipologia di valutazione tiene conto dei requisiti di partenza degli allievi, ossia dei livelli verificati in ingresso; ha carattere di continuità, mira a controllare e regolare il processo didattico formativo verificandone la validità e l'adeguatezza, in vista di eventuali aggiustamenti degli obiettivi programmati e/o della metodologia seguita, per adattare la propria azione didattica al cammino della classe e dei singoli allievi; consente di impostare le attività di recupero e di rinforzo per le situazioni “*deboli*”, ma anche attività di potenziamento per le “*eccellenze*”.
- b) La **valutazione complessiva** si considera invece come dispositivo più ampio della misurazione *in itinere*, come **bilancio consuntivo periodico** del processo di apprendimento in tutta la sua ricchezza e complessità. Si riferisce a una **globalità di informazioni** che integrano le misurazioni delle conoscenze e competenze rilevate *in itinere*. La valutazione complessiva tiene conto degli aspetti della personalità dell'allievo e dei fattori implicati nel processo formativo, tra i quali: livello di partenza; stile e ritmi personali di apprendimento; conoscenza dei contenuti culturali e applicazione delle conoscenze acquisite; progressi nella acquisizione di un adeguato metodo di studio e nella maturazione della capacità critica; impegno di studio, motivazione, partecipazione all'attività didattica; risposta agli interventi di recupero e sostegno didattico; assiduità nella frequenza; eventuali rilevanti condizionamenti fisici, familiari, ambientali.

Ai sensi della legislazione vigente, ed in particolare al DPR 122/2009 che qui si intende richiamato, la valutazione *in itinere* delle singole discipline del curriculum formativo è affidata al docente titolare della disciplina e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dagli ordinamenti vigenti secondo la declinazione condivisa e approvata dal *Consiglio di Classe*. Nell'esercizio valutativo, l'insegnante titolare della disciplina applica la *griglia di valutazione* approvata insieme alla programmazione didattica annuale.

L'atto deliberativo della valutazione in sede di scrutinio è sempre collegiale e non solo del singolo docente. La proposta di voto di profitto da parte del docente, espressione sintetica di tutti gli elementi di valutazione da esso raccolti nel periodo di riferimento, si rapporta al profilo complessivo dello studente alla luce delle valutazioni raccolte dall'intero Consiglio di Classe.

Tutti i percorsi dell'Istituto “Stefanini” seguono una scansione articolata in due periodi, rispettivamente: un primo **quadrimestre** (che si conclude il 31 gennaio con gli scrutini intermedi), e un secondo quadrimestre (che si conclude con gli scrutini finali).

Sono altresì previsti altri due momenti collegiali per una valutazione di massima dell'andamento delle classi e del profitto di ogni singolo allievo: - il **monitoraggio di inizio anno** (periodo: ottobre/novembre); - il **monitoraggio di fine anno** (periodo: aprile/maggio).

Tali scelte, deliberate dal Collegio Docenti nella seduta di inizio anno per l'approvazione del PTOF, trova giustificazione nell'ambito del processo di ridefinizione dei percorsi formativi, favorendo per quanto possibile una tempistica più distesa per le attività connesse al potenziamento o al recupero delle competenze mancanti. Tutti i risultati concorrono alla ricerca di un giusto equilibrio nel numero e tipologia delle valutazioni *in itinere*. Uno stile preventivo, tipico della pedagogia salesiana, consente un monitoraggio articolato del cammino formativo per arrivare gradualmente al giudizio complessivo in sede di scrutinio finale.

Il voto di profitto presentato in sede di scrutinio tiene conto delle prestazioni oggettive dell'allievo (interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante l'anno scolastico), nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale.

Gli studenti e le loro famiglie vanno educati nel comprendere la distinzione fra **punteggio di valutazione oggettiva** (ad esempio gli esiti di un test scritto) e **voto di profitto**, che invece tiene conto di tutti gli elementi sopra indicati.

E' inoltre necessario comprendere che, nell'ambito della valutazione oggettiva, punteggi numericamente identici possono avere un peso diverso nella valutazione finale del voto di profitto della materia: questo vale ad esempio nel caso del punteggio legato alle **verifiche di recupero** che, essendo stabilito su **obiettivi minimi**, avrà necessariamente un peso inferiore rispetto alla valutazione delle verifiche ordinarie (stimate invece sugli obiettivi generali di apprendimento).

Allo stesso modo il punteggio di una **verifica sommativa** avrà un peso maggiore rispetto allo stesso punteggio di una **prova parziale**.

Per questo, **la valutazione finale non può essere ridotta alla mera media matematica dei singoli punteggi acquisiti nel corso delle singole prove** (ordinarie e di recupero).

In ogni caso, tutte le **valutazioni di recupero** vanno intese su **obiettivi minimi**, e in quanto tali hanno un “peso” inferiore rispetto alle verifiche di ordinamento. Negli altri casi, laddove si ha una valutazione stimata su obiettivi minimi o con un peso inferiore rispetto alla norma, sarà premura dell'insegnante annotare questa indicazione contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova.

Il voto di profitto è espressione di una didattica finalizzata al conseguimento del **profilo educativo culturale e professionale** dello studente. In questo senso si deve tenere presente l'elemento di mediazione degli **Obiettivi Formativi** di ogni singola disciplina del curriculum, declinati nel livello minimale, soddisfacente e di eccellenza, che concorrono alla definizione dello stesso voto di profitto. Il voto di profitto proposto dal docente in sede di scrutinio intermedio e finale, grazie al confronto e alla valutazione condivisa in sede di Consiglio di Classe, diventa espressione di una decisione collegialmente assunta e condivisa.

Secondo le indicazioni di cui all'art. 1 comma 3 del DPR 122/2009: *“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”.*

Il voto di profitto, deliberato collegialmente in sede di Consiglio di Classe, è espressione dell'intero percorso compiuto dall'allievo a partire dall'inizio dell'anno.

La domanda a cui il Consiglio di Classe - quando riunito in sede di valutazione - deve sempre rispondere è la seguente: *“se fossimo a fine anno, valutato il percorso sinora svolto a partire dall'inizio dell'anno, quale sarebbe l'esito dello studente in questa materia?”.*

Ogni docente, al termine dell'anno scolastico, deve presentare in sede di scrutinio finale il voto di profitto espressione della valutazione dell'intero anno scolastico, della reale situazione dello studente al termine del medesimo e in relazione agli interventi di recupero previsti dalla normativa vigente e assunti dal Consiglio di Classe.

La valutazione di una materia, nella sua forma *complessiva*, viene deliberata collegialmente e comunicata alla famiglia (ove previsto) nelle seguenti occasioni:

a. **Monitoraggio di inizio anno** (periodo: ottobre/novembre). In questa sede:

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera (per ogni studente) la valutazione complessiva di ogni materia relativa alle prime settimane di scuola, mediante l'utilizzo di quattro possibili indicatori:
- **“P”**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia valutato a partire dall'inizio dell'anno risulta essere **POSITIVO** (quindi maggiore o uguale a 7/10);
- **“S”**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia valutato a partire dall'inizio dell'anno risulta essere **SUFFICIENTE** (attorno a 6/10);
- **“T”**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia valutato a partire dall'inizio dell'anno risulta essere **INSUFFICIENTE** (attorno a 5/10);
- **“G”**: al momento del monitoraggio, l'andamento della materia risulta essere **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** (quindi inferiore a 5/10);
- il Consiglio, nei casi più gravi, può deliberare la convocazione della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega;
- le modalità di comunicazione alla famiglia dell'esito del monitoraggio sono stabilite dal Consiglio di Classe.

b.

c. **Scrutinio Intermedio** (fine quadrimestre). In questa sede:

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera la valutazione complessiva di ogni materia relativa al primo trimestre, distinguendo (laddove previsto) il voto tra: scritto/orale/pratico/grafico;
- il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo i tre i indicatori: **voto in comportamento, voto in condotta, voto di applicazione** Il Consiglio delibera **l'attribuzione dei debiti formativi** e la convocazione ai corsi e alle prove di recupero;
- il Consiglio delibera, nei casi più gravi, la **convocazione scritta della famiglia** da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega;

- i docenti sono disponibili per i **colloqui generali** tra scuola e famiglia, secondo il calendario comunicato.

d. **Scrutinio finale** (fine II quadrimestre - giugno). In questa sede:

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con **voto unico** la **valutazione complessiva** di ogni materia relativa all'intero percorso scolastico;
- il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo un solo indicatore: **voto in comportamento**;
- il Consiglio delibera l'esito dell'anno scolastico, con tre possibili opzioni:
 - **ammissione all'anno successivo** (o all'Esame di Stato);
 - **sospensione del giudizio**;
 - **non ammissione all'anno successivo**.
- in caso di ammissione all'anno successivo (o all'Esame di Stato), solo per gli allievi del Triennio, il Consiglio procede collegialmente con l'attribuzione del **Credito Scolastico**;
- nei casi di *“sospensione di giudizio”* il Consiglio delibera le materie soggette a debito e approva la *“scheda di motivazione d'insufficienza”* e il *“programma di recupero”* presentati dagli insegnanti; nei casi più gravi, può anche essere deliberata la **convocazione scritta della famiglia** da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega.
- il Consiglio delibera, ove ritenuto opportuno, la comunicazione alle famiglie della *“Lettera di Avviso”* relativa ad una o più materie;

- all'atto della consegna alla famiglie delle buste contenenti l'indicazioni sui Debiti Scolastici e sulle Lettere di Avviso, i docenti sono disponibili per un colloquio di chiarimento sul percorso da compiere al fine di recuperare efficacemente le materie soggette a Debito o a Lettera di Avviso;

- è prevista l'esposizione dei **Tabelloni**;

e. Scrutinio finale (settembre – solo per gli allievi soggetti a sospensione di giudizio).

In questa:

- il Consiglio, su indicazione dei singoli insegnanti, delibera con **voto unico** la **valutazione complessiva** di ogni materia relativa all'intero percorso scolastico;

- il Consiglio delibera collegialmente la valutazione del comportamento, esprimendo un solo indicatore: **voto in comportamento**;

- il Consiglio delibera l'esito dell'anno scolastico, con due possibili opzioni:

- **ammissione all'anno successivo**; · **non ammissione all'anno successivo**.

- in caso di ammissione all'anno successivo, solo per gli allievi del Triennio, il Consiglio procede collegialmente con l'attribuzione del **Credito Scolastico**;

- nei casi ove ritenuto opportuno, può anche essere deliberata la convocazione scritta della famiglia da parte del Coordinatore o di una delle figure educative di riferimento a cui viene data delega.

- è prevista l'esposizione dei **Tabelloni**;

Verifiche

Le verifiche devono essere *numerose e diversificate*, senza tuttavia esasperare l'impegno didattico degli studenti. Mai una scuola, guidata dal Sistema preventivo di don Bosco, può ridursi ad un "*verificatio*" limitandosi alla mera misurazione di conoscenze e competenze. Ogni processo valutativo deve saper tener conto del *profilo* complessivo dello studente e della sua storia personale. Per alcune discipline del curriculum sono da valorizzarsi verifiche brevi e frequenti. Talora si possono comporre verifiche *sommative* più elaborate atte a verificare una parte più corposa e correlata di argomenti e a far maturare nell'allievo abilità più complesse. In riferimento allo scrutinio sono richieste almeno le seguenti valutazioni significative:

<i>Disciplina</i>	<i>I quadrimestre</i>	<i>II quadrimestre</i>
Valutazione con tipologia unica	2 prove delle stessa tipologia	3 prove delle stessa tipologia
Valutazione con almeno 2 tipologie Scritto/Orale/Pratico/Grafico	3 prove complessive , di cui almeno una per tipologia	4 prove , di cui almeno una per tipologia

Nelle discipline che prevedono la valutazione orale gli insegnanti, accanto alle diverse tipologie di prove scritte, verificano i livelli di apprendimento anche con il colloquio orale, in quanto tale modalità di accertamento consente di rilevare profili di apprendimento che non emergono compiutamente dalle prestazioni mediante elaborazione scritta.

In particolare, per la materie in cui è previsto un unico voto "*orale*", non è possibile attribuire una valutazione complessiva insufficiente se non è stata svolta almeno una interrogazione orale, nel periodo soggetto a valutazione.

Per le discipline a voto unico, ed in particolar modo con specifica attenzione nel corso del triennio (tenendo ovviamente conto delle circostanze puntuali che caratterizzano ciascun gruppo-classe e l'insegnamento di ogni disciplina), verrà dato rilievo alle interrogazioni orali, anche al fine di predisporre gli alunni a gestire con competenza, correttezza e scioltezza il colloquio dell'esame finale di stato.

Come stabilito dal *Regolamento di Istituto dei Docenti* le prove di verifica scritte vengono corrette e gli esiti comunicati **entro 15 giorni** (per i temi, le simulazioni di esame e i progetti di grafica, il termine è prorogato a 20 giorni). Gli esiti delle prove orali vanno invece comunicate all'allievo e alla famiglia contestualmente all'interrogazione stessa.

Si avrà l'accortezza di fare visionare agli allievi le verifiche scritte, correggendole in classe. Tali prove, vengono conservate dal docente per tutta la durata del periodo valutativo: possono essere consultate dalla famiglia in sede di colloquio personale con il Docente. Terminato il periodo, le verifiche scritte vengono depositate presso la Segreteria Scolastica e rimangono a disposizione degli studenti e delle famiglie che le volessero esaminare.

Le verifiche non possono essere consegnate per essere portate a casa: al più è possibile fare richiesta scritta alla Segreteria e ottenere una copia autentica.

8. A tempo debito, a fronte di una prova negativa, l'insegnante può offrire all'allievo l'occasione di recupero, fermo restando che la prova negativa precedente, così come il mancato recupero, assume un peso nella logica del voto di profitto senza mai ricadere nella mera media aritmetica. Tale possibilità va intesa **a discrezione dell'insegnante** e mai come conseguenza necessaria di una richiesta da parte dello studente: giova infatti ricordare quanto può essere nociva una didattica in cui la possibilità del recupero diviene un alibi per sottrarsi alla preparazione ordinaria delle verifiche. Di norma, la prova di recupero delle valutazioni risultate insufficienti (scritte oppure orali) non va compiuta all'interno dell'orario scolastico, ma va riservato alle ore pomeridiane (ore di studio oppure ore dedicate allo sportello): in questo modo, il recupero può essere svolto più agevolmente e con tempi più distesi, e soprattutto non ostacola il regolare svolgimento della programmazione didattica. Eventuali eccezioni vanno comunque concordate con la Presidenza.

In merito alla valutazione del lavoro personale a casa il Docente consideri la **puntualità** da parte degli allievi nella consegna dei compiti assegnati. Il ritardo nelle consegne e il lavoro didattico personale non eseguito ha un *peso* sulla valutazione complessiva del comportamento e del profitto di ciascuna disciplina del curriculum. È necessario **definire in anticipo** come questi comportamenti contribuiscono alla valutazione complessiva; non è possibile in sede di scrutinio evidenziare, per la prima volta, le mancate consegne o il lavoro didattico personale non eseguito. In sede di Consiglio di Classe, dopo che il docente ha affrontato la questione attraverso le necessarie strategie, si condividerà l'intervento più adatto sanzionare la mancata esecuzione delle attività didattiche in questione e per prevedere un immediato recupero del lavoro non svolto.

Alle verifiche scritte e ai colloqui orali viene assegnata una valutazione declinata in *decimi*, compresa in una scala da **1/10** a **10/10**, in conformità alla scala docimologica di seguito riportata ed evitando la compressione della gamma delle possibilità.

Nel voto di profitto intermedio e finale, i docenti utilizzano tutta la banda della scala docimologica approvata.

Di norma però non è opportuno, nel primo trimestre delle classi prime, attribuire valutazioni al di sotto dei 4/10: questo per tenere conto dei diversi cammini didattici di provenienza dei vari allievi giunti in prima e per evitare di creare situazioni di disagio e di scoraggiamento, difficili poi da ricomporre nella restante parte dell'anno.

In sede di scrutinio trimestrale e finale, l'utilizzo di valutazioni inferiori ai 4/10 sarà ben ponderato per evitare ricadute negative sugli studenti e sulle famiglie.

Gli esiti scaturiti dalla misurazione oggettiva delle prove di verifica saranno integrati, in sede di valutazione intermedia e di scrutinio finale, tenendo conto di:

- situazione di partenza e livello d'arrivo dello studente;
- grado di partecipazione al dialogo didattico – educativo;
- continuità, applicazione e motivazione nello studio;
- altre variabili psico-pedagogiche, da valutarsi in sede di Consiglio di Classe.

In caso di assenza da una prova programmata e concordata, l'allievo diviene "*sempre interrogabile*" a partire dal momento in cui torna a scuola, anche in ore didattiche diverse dalla materia oggetto della verifica. Entro i **primi due giorni scolastici** (festivi esclusi) dal rientro a scuola, la scelta del momento *idoneo* per il recupero è a discrezione dell'insegnante. A partire dal terzo giorno scolastico dal rientro a scuola, il recupero può essere svolto solo in una data comunicata in anticipo dall'insegnante.

Tavola docimologica

Per dare ai docenti uno strumento che li possa guidare nell'utilizzo di **indicatori omogenei** e comuni per aree disciplinari, in modo da rendere l'atto valutativo il più oggettivo e puntuale possibile, si adotta la seguente tavola docimologica. Essa verte sui termini *conoscenza*, *abilità*, *competenza* ai quali è attribuito il seguente significato:

Conoscenza: rappresenta il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento proprio di ogni disciplina. Sono un insieme organizzato di dati e di informazioni che il soggetto deve apprendere e utilizzare in situazioni operative; riguardano l'insieme delle acquisizioni teoriche relative ai contenuti propri della disciplina e definiscono cosa si deve conoscere in relazione agli obiettivi proposti.

Abilità: qualità positiva di un individuo che indica il possesso delle capacità operative (*il "saper fare"*) e che si evidenzia nell'essere in grado di:

esprimere giudizi personali fondati su determinati contenuti; condurre una discussione con argomentazioni chiare e circostanziate;

elaborare criticamente, anche in direzione interdisciplinare, le conoscenze e le competenze acquisite.

Competenza: è definita come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto: si tratta di un saper utilizzare conoscenze ed abilità ad un livello elevato e affrontare una serie di compiti reali, sia personalmente che in interazione con altri, in riferimento al proprio contesto di vita personale e/o professionale.

Nel predisporre le griglie di valutazione specifiche di ogni disciplina il docente verifichi la coerenza con l'impianto qui adottato.

Le singole prove di verifica orale o scritta potranno essere valutate dal docente attraverso una misurazione che può variare tra un indicatore e il suo successivo della tavola, come conseguenza di una più calibrata definizione dei livelli conseguiti.

Alla luce dell'economia educativa, culturale e formativa dell'IRC/AA.AA, tale disciplina ha un posto di rilievo nel PTOF. Nel Triennio, la valutazione di IRC/AA.AA. contribuisce alla definizione del Credito Scolastico .

Segue la tavola decimologica con l'indicazione degli elementi di valutazione.

CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DI SCRUTINIO E LIVELLI DI PREPARAZIONE

OBIETTIVI COGNITIVI	LIVELLO DI PREPARAZIONE DESUNTO DALLA MEDIA DEI VOTI	VOTO
1. CONOSCENZE	1A = Eccellente 1B = Ottimo 1C = Buono 1D = Sufficiente 1E = Mediocre 1F = Insufficiente 1G = Scarso	9-10 8 7 6 5 4 1-3
2. COMPETENZE	2A = Eccellente 2B = Ottimo 2C = Buono 2D = Sufficiente 2E = Mediocre 2F = Insufficiente 2G = Scarso	9-10 8 7 6 5 4 1-3
3. ABILITA'	3A = Eccellente 3B = Ottimo 3C = Buono 3D = Sufficiente 3E = Mediocre 3F = Insufficiente 3G = Scarso	9-10 8 7 6 5 4 1-3
PARAMETRI CHE GIUSTIFICANO L'ARROTONDAMENTO DELLA MEDIA DEI VOTI		
PROGRESSI CURRICOLARI (anche a seguito di interventi di recupero)	4A = Brillanti 4B = Consistenti 4C = Positivi 4D = Incerti 4E = Irrilevanti	
5. IMPEGNO	5A = Continuo e tenace 5B = Continuo 5C = Adeguato 5D = Saltuario 5E = Scarso	
6. INTERESSE	6A = Profondo 6B = Significativo 6C = Adeguato 6D = Superficiale 6E = Assente	
7. PARTECIPAZIONE	7A = Attiva, costruttiva, proficua 7B = Attiva e propositiva 7C = Attiva 7D = Sollecitata 7E = Passiva	
8. METODO DI STUDIO	8A = Organico, elaborativo, critico 8B = Organico, riflessivo 8C = Organico per le fasi essenziali 8D = Poco organico 8E = Disorganico	

LEGENDA DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI

LIV.	CONOSCENZE	COMPETENZE	ABILITÀ
A. ECCELLENTE (v. 9-10)	Conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate.	Esegue compiti complessi, sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto.	Sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali.
B. OTTIMO (v. 8)	Conoscenze complete, approfondite, ampliate.	Esegue compiti complessi, sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali.	Sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti ed approfondite.
C. BUONO (v. 7)	Conoscenze complete ed approfondite.	Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le corrette procedure.	Sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note; effettua analisi e sintesi complete e coerenti.
D. SUFFICIENTE (v. 6)	Conoscenze esaurienti.	Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.	Sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza.
E. MEDIOCRE (v. 5)	Conoscenze superficiali.	Esegue semplici compiti, ma commette qualche errore, ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite.	Sa effettuare analisi e sintesi parziali, tuttavia, opportunamente guidato/a, riesce ad organizzare le conoscenze.
F. INSUFFICIENTE (v. 4)	Conoscenze frammentarie.	Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori nell'applicazione delle procedure.	Sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e, solo se opportunamente guidato/a, riesce ad organizzare qualche conoscenza.
G. SCARSO (v. 1-3)	Pochissime o nessuna conoscenza.	Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.	Manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce ad organizzare le poche conoscenze, neanche se opportunamente guidato/a.

La valutazione didattica degli alunni con disabilità (L.104), o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), o con bisogni educativi speciali (BES)

Area L.104

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di Handicap" (**Area L.104**). Essa in particolare afferma che all'individuazione dell'alunno portatore di handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato** (PEI), alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona portatrice di disabilità, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di handicap.

DSA - Disturbi Specifici Di Apprendimento

La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali **disturbi specifici di apprendimento (DSA)**.

Il DM n. 5669 del 12 luglio 2011 (che riporta le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento) dispone altresì l'attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato.

I DSA non sono classificati come handicap e, di conseguenza, non hanno bisogno della certificazione di disabilità a norma della L. 104/1992, se non nei casi in cui anche l'ambito cognitivo è compromesso.

Sempre nel DM n. 5669 sono indicate le norme specifiche per la valutazione degli alunni interessati da DSA e si impegnano le scuole, di ogni ordine e grado, ad applicare, per questi allievi, gli strumenti compensativi e dispensativi nell'attività didattica (specifiche per ogni area di disturbo). Tali strumenti risultano utili al fine di permettere allo studente un percorso didattico alla pari degli altri studenti e possono essere utilizzati durante le lezioni, i compiti a casa, le verifiche e l'Esame di Stato.

I criteri e le modalità di verifica/valutazione variano a seconda del disturbo specifico di apprendimento presente nello studente. Di norma, però, i criteri e le modalità maggiormente usate e concordate con lo studente e la sua famiglia sono: l'organizzazione di interrogazioni programmate, la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati, l'uso di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, immagini, ...) durante le verifiche, valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma.

Al fine di esplicitare e formalizzare quanto deliberato in merito alle modalità didattiche personalizzate, agli strumenti compensativi e alle misure dispensative adottate, il Consiglio di Classe predisporrà e redigerà, per ogni singolo alunno DSA, **entro il 31 Ottobre**, il documento: **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**. Entro **31 Dicembre** il PDP verrà sottoposto all'attenzione della famiglia per essere sottoscritto in segno di integrale accettazione.

Di norma la consegna della certificazione va compiuta (da parte delle famiglie) entro il primo mese di scuola; l'elaborazione e l'approvazione del PDP avviene in sede di Consiglio per l'approvazione del PDP/PEI (di norma entro il 31 Ottobre). Tale documento, che accompagnerà lo studente per tutto il suo percorso scolastico, avrà, inoltre, lo scopo di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. Durante l'anno, nel caso in cui vengano presentati alla Scuola eventuali aggiornamenti della documentazione, si procederà in sede Consigliare alla revisione del PDP/PEI in modo da garantire la conformità con le certificazioni aggiornate.

Una volta approvato il PDP, le indicazioni in esso contenute divengono vincolanti sia per l'allievo che per il corpo docente.

BES - Bisogni Educativi Speciali

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (e successive integrazioni) evidenzia la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con **bisogni educativi speciali (BES)**, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti gli allievi della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La stessa Direttiva stabilisce che le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

Se ritenuto opportuno, anche per gli allievi affetti da BES è possibile redigere e far approvare dal Consiglio un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** secondo le modalità già previste per gli allievi DSA.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Come richiama la **C.M. 89 del 18/10/2012**, per le classi di nuovo ordinamento:

«...il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle *Indicazioni nazionali* per i percorsi liceali, dalle *Linee guida* per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo d'istruzione».

Per tutte le classi vale, in ogni caso, quanto previsto dal **D.Lgs. 62/2017** recante **Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato**, ai sensi dell'art. 1 del quale:

«1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa».

Il Collegio dei docenti dell'Istituto "Stefanini", articolato per dipartimenti disciplinari, ha elaborato e adotta griglie di valutazione strutturate secondo conoscenze competenze e abilità/capacità; esse sono allegate alla programmazione disciplinare dei gruppi per materia e fanno parte integrante del PTOF. Il ricorso a tali griglie supporta il processo di valutazione degli apprendimenti, in quanto rende trasparenti le motivazioni di voto dei singoli docenti in relazione alle diverse tipologie di verifica messe in atto.

Nel caso di prove strutturate o semistrutturate vale il criterio di attribuzione del voto indicato in calce alla prova.

Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali, criteri e modalità di valutazione sono indicati nei documenti di programmazione didattica individualizzati e personalizzati previsti dalle norme di riferimento.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze rilasciata al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si fa riferimento al **D.M. 9 del 27 gennaio 2010** e al modello di certificazione ad esso allegato.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Le principali fonti normative di riferimento sono il **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, Regolamento recante lo **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**, successivamente modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235**. La **Nota Prot. n. 3602/PO del 4 luglio 2008** chiarisce e specifica la *ratio* del DPR 235/2007 e, successivamente, il **D.L. 1 settembre 2008, n. 137**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2008, n. 169** introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado con attribuzione di un voto espresso in decimi.

Il **D.P.R. 122/2009** stabilisce che la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Il voto di comportamento inferiore a sei decimi determina la non ammissione dell'alunno alla classe successiva (**art. 4 c. 5**).

Il medesimo decreto stabilisce, all'**art. 7, c. 2**, le condizioni in base alle quali viene assegnato un voto in comportamento inferiore alla sufficienza.

All'**art. 14, c. 7** si ribadisce che, ai fini della validità dell'A.S, per procedere alla valutazione finale, è necessaria la frequenza dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Sulla base dei riferimenti normativi, quindi, il Collegio dei docenti dell'Istituto “Stefanini” adotta la griglia di valutazione del comportamento di cui alla pagina seguente.

La griglia prevede una valutazione secondo 6 criteri (tratti dal citato D.P.R. 249/1998) ai quali il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare un peso diverso secondo la seguente tabella:

Criterio	Peso
C1 - Frequenza	3
C2 - Impegni di studio	3
C3 - Rispetto delle persone	3
C4 - Rispetto disposizioni. organizzative e sicurezza	3
C5 - Uso corretto strutture e sussidi	1
C6 - Cura ambiente scolastico	1

La griglia di valutazione del comportamento è predisposta dalla segreteria per la ricezione in automatico di assenze/ritardi e uscite che incidono sulla valutazione del comportamento (Criterio 1); per le voci restanti (Criteri da 2 a 6) è predisposta dal Coordinatore di classe nelle operazioni preparatorie dello scrutinio, **ma sempre la deliberazione compete all'intero Consiglio di classe, che discute la proposta ed assegna il voto definitivo.**

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Il Collegio dei Docenti, esaminato il DPR 323/1998 in particolare l'articolo 11, la Legge n. 1/2007, il DM n. 42/2007, il DM 80/2007 e l'OM 92/2007 che regolano l'istituto del “debito formativo”; tenuto conto delle disposizioni di cui al DM 99/2009, preso atto che:

- *in base all'articolo 11, comma 1 del DPR n. 323/1998: “il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato “credito scolastico”;*
- *in base all'articolo 11, comma 2 del DPR n. 323/1998: “il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica,[...] l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”;*
- *in base all'articolo dall'articolo 8 dell'OM 44/2010 che recita: “1. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico, e di conseguenza, sul voto finale, i docenti ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n.323/1998”.*

Il **Credito formativo**, connotato dai requisiti di cui all'art.12 del D.P.R.n.323/1998, come precisati dal citato D.M.n.49/2000, viene riferito alle seguenti esperienze documentate con attestazione contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa:

- esperienze di alternanza scuola/lavoro e tirocini formativi in aziende; esperienze di lavoro espletate nell'ultimo anno e da cui derivano competenze coerenti con l'indirizzo di studio. I tirocini e le esperienze di cui al presente comma devono essere state espletate per un periodo di tempo significativo (di norma si ritiene significativo un periodo almeno di 10 giorni di effettiva attività)
- attestati e titoli di studio che certificano competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studio (es. Certificazione Cambridge, ECDL)
- esperienze di volontariato significative con attestato di partecipazione alle attività e valutazione positiva da parte della Associazione
- approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta attuazione (partecipazione a corsi, convegni, seminari)
- attività sportiva a livello agonistico in ambito provinciale, regionale, nazionale:
- debitamente certificata dalle società sportive affiliate, con specifico riferimento all'impegno richiesto
- vincitore di concorsi su temi collegati ai contenuti del corso di studio
- attività musicale continuativa, documentata dall'Ente, e attestata con valutazione positiva

Il consiglio terrà conto solo di esperienze svolte nel corso dell'anno scolastico (inclusa l'estate precedente), opportunamente certificate e con una durata (cumulabile su più esperienze) di **almeno 10 giorni**.

I Certificati idonei andranno consegnati in Segreteria a **dal 10 gennaio ed entro il 31 marzo** del corrente anno scolastico: l'acquisizione da parte del Consiglio avverrà durante i Monitoraggi di fine anno. Le delibere consiliari verranno comunicate agli allievi nei giorni successivi.

La segreteria è tenuta ad accettare solo certificati che garantiscono esplicitamente una copertura complessiva di almeno 10 giorni.

Una volta consegnato un certificato idoneo, eventuali ulteriori certificati non verranno più accettati dalla Segreteria in quanto ininfluenti sull'attribuzione del Credito.

Criteri per la valutazione degli Stage in Azienda e delle attività riconducibili all'ASL

Il dialogo con le Aziende del Territorio e con il mondo del lavoro in generale, è una delle componenti sostanziali e irrinunciabili del nostro Piano di Offerta Formativa.

Quanto appena affermato, pur rimanendo valido per tutti i percorsi di studio, è vero in particolare in riferimento i percorsi Professionali e Tecnici.

Per questo, la Scuola organizza, incentiva e sostiene l'introduzione dei ragazzi al mondo del lavoro mediante l'organizzazione delle visite in azienda, la promozione di interventi a scuola da parte di esperti nel mondo del lavoro e soprattutto la partecipazione alle attività riconducibili all'**Alternanza Scuola/Lavoro** (in particolare gli Stage Aziendali). Le osservazioni rilasciate dalle Ditte convenzionate con la scuola per l'accoglienza degli allievi, rientrano a pieno titolo tra i criteri per la valutazione del profilo scolastico dell'allievo stesso.

Di norma, la valutazione dello stage deliberata in Consiglio viene trasmessa alla famiglia dal docente incaricato dell'organizzazione degli stage, mediante registro elettronico. Le modalità con vengono raccolti gli elementi valutativi, approvati dal Consiglio e comunicati alla famiglia, sono specificate dal **Regolamento Generale Alternanza ScuolaLavoro**.

Al termine dello stage, l'allievo è tenuto a consegnare nei tempi previsti il fascicolo con la documentazione di stage: l'omissione della consegna - senza una valida motivazione comunicata per tempo al docente incaricato - denota una mancanza di impegno e serietà da parte dell'allievo: può perciò avere una ricaduta negativa sia sulla valutazione di profitto della disciplina interessata che nella formulazione del voto di comportamento.

Salvo nuove disposizioni normative che dovessero intervenire successivamente alla presente deliberazione il Collegio dei docenti dell'Istituto "Stefanini", anche ai sensi dell'**art. 4 c. 6 del D.P.R. 275/1999 Regolamento** recante **Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche**, fissa i criteri di attribuzione del credito scolastico specificati nella seguente tabella, con la precisazione che agli alunni che a giugno hanno riportato la sospensione del giudizio e che sono ammessi alla classe successiva dopo l'integrazione dello scrutinio finale, viene attribuito di norma il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione del credito relativa alla media dei voti da loro conseguiti.

SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
<i>(Anno scolastico 2018/2019)</i>

Il credito scolastico viene decomposto nelle componenti indicate nella seguente tabella, per ciascuna delle quali viene individuato l'intervallo di variabilità a fianco riportato.

C1: Media dei voti (M)	Se $M=6$ allora a C1 viene assegnato 0
	Se $6 < M \leq 7$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia da 0 a 1 al variare di M da 6 a 7, secondo la funzione $C1 = (M - 6)$
	Se $7 < M \leq 8$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia da 0 a 1 al variare di M da 6 a 7, secondo la funzione $C1 = (M - 7)$
	Se $8 < M \leq 9$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia, al variare di M da 8 a 9, secondo la funzione $C1 = (M - 8)$
	Se $9 < M \leq 10$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia, al variare di M da 9 a 10, secondo la funzione $C1 = (M - 9)$
C2: Interesse e impegno	A C2 viene assegnato il valore: 0 (interesse e impegno scarsi); 0,1 (interesse e impegno sufficienti ma un po' discontinui); 0,2 (interesse vivo e impegno costante); 0,5 (interesse notevole per tutte le discipline, impegno serio e propulsivo in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche cui l'alunno partecipa).
3: Lezioni Religione o attività alternative	A C3, viene assegnato il valore 0,05, 0,1, 0,2 a seconda che il livello di preparazione conseguito risulti, rispettivamente, Sufficiente, Buono, Ottimo.
4: Competenze acquisite in alternanza scuola/lavoro	A C4 viene assegnato il valore: 0 (livello <i>scarsa</i>); 0,1 (livello <i>parziale</i>); 0,2 (livello <i>base</i>); 0,3 (livello <i>avanzato</i>).
5: Partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi o crediti formativi	A C5 viene assegnato il valore dato dalla relazione: $C5 = 0,2 \times N$ dove N è il numero degli insegnamenti integrativi facoltativi e di crediti formativi riconosciuti fino ad un massimo di 3.

L'assegnazione del credito scolastico (CS) avviene in quattro fasi.

Prima: viene attribuito il punteggio a ciascuna delle componenti del credito scolastico.

Seconda: viene determinata la somma S dei punteggi attribuiti: $S = C1 + C2 + C3 + C4 + C5$ approssimando S per eccesso o per difetto, in modo che l'errore sia il più piccolo possibile.

Terza: la somma delle componenti del credito viene normalizzata (SN), in modo che risulti al massimo uguale a 1

Quarta: viene determinato il valore del credito calcolato (CC) che è uguale alla somma tra SN e l'estremo sinistro della banda di oscillazione del credito corrispondente alla media (M) dei voti: $CC = SN + \text{estremo sinistro banda oscillazione}$

In seguito all'emanazione del D.Lgs. 62/2017, si applica quanto previsto dal seguente articolo:

«Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.»

Tabella Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'A.S. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'A.S. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

N.B. Nell'eventualità di ulteriori indicazioni normative o regolamentari da parte del M.I.U.R., il Collegio dei docenti sarà chiamato ad integrare i presenti criteri e le famiglie saranno debitamente informate.

5. ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE IN DEROGA (ex C.M. 20 del 4/3/2011)

Il D.P.R. 122/2009 all'art. 14, c. 7 prevede:

«A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere

alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo».

Poiché, in seguito al riordino dei cicli avvenuto a partire dal 2010/2011 (nel caso dei Licei la fonte normativa è data dal D.P.R. 89 del 15/3/2010), erano ancora compresenti classi appartenenti ai vecchi ordinamenti e classi appartenenti agli ordinamenti di nuova introduzione, è stato necessario specificare il significato di tale previsione normativa.

A ciò ha provveduto la C.M. 20 del 4 marzo 2011, cui si fa integrale riferimento.

Nel rispetto di tali riferimenti normativi, il Collegio dei docenti dell'«Istituto “Stefanini”», per l'A.S. 2018/2019 delibera quanto segue:

ADETERMINAZIONE DELL'ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

La tabella alla pagina successiva definisce, per ogni classe, il numero di unità orarie (60') di presenza pari all'orario annuale ordinamentale ed il numero unità orarie di assenza consentite senza inficiare la validità dell'anno. A titolo indicativo, per aiutare le famiglie a monitorare eventuali criticità circa la frequenza dei ragazzi, viene conteggiato il numero di giorni di assenza limite, oltre il quale l'alunno è escluso dallo scrutinio finale.

Il calcolo è effettuato tenendo conto del numero medio di unità di lezione quotidiane effettuate da ogni classe.

VA COMUNQUE TENUTO PRESENTE CHE **ANCHE LE ORE DI ASSENZA** PER INGRESSI IN RITARDO ED USCITE IN ANTICIPO **SI SOMMANO** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE COMPLESSIVO (cinque ore sono mediamente equiparabili ad una giornata di lezione, mentre nel caso dell'articolazione su cinque giorni nel triennio in un giorno se ne perdono sei).

Per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica e che non svolgono attività alternativa all'IRC, ma hanno chiesto di uscire durante l'ora di Religione/attività alternativa, il conteggio va fatto tenendo conto del relativo orario personalizzato (cioè su 33 ore annue in meno).

Analogamente, per gli alunni che svolgono l'ora di potenziamento il conteggio contempla 33 ore annue in più.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'A.S. 2018/2019

Si riporta nella seguente tabella di riferimento il calcolo delle ore di assenze ammissibili ai fini della validità dell'anno scolastico.

Ordinamento scolastico classi	Orario annuale obbligatorio	Numero massimo di ore di assenze consentite nell'intero anno scolastico [25% dell'orario annuale obbligatorio]
Licei primo biennio	891	223
Secondo biennio	990	247
Quinto anno	990	247
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi prime	1089	272
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi seconde	1056	264
Istituto Tecnico settore Tecnologico II biennio	1056	264
Istituto Tecnico settore Tecnologico V anno	1056	264
Istituto Professionale classi prime	1056	264
Istituto Professionale classi seconde	1056	264
Istituto Professionale II biennio	1056	264
Istituto Professionale V anno	1056	264

DEROGHE

L'Istituto “Stefanini”, ai sensi della **C.M. 20 del 4/3/2011**, stabilisce le seguenti deroghe. Assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. L. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/2/1987);
- particolari eventi familiari documentati o autocertificati (es. matrimonio di familiari, laurea, lutto);
- partecipazione ad esami per conseguimento patente di guida, esami di conservatorio, partecipazione a concorsi ed attività organizzate dalla scuola, partecipazione a prove preselettive per l'accesso programmato all'Università;

- rientro in patria di alunni stranieri in condizioni non altrimenti pianificabili;
- stato di calamità naturale disposto dalle autorità competenti.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO PER L'A.S. 2018/2019

Il D.P.R. 275/1999 art. 4 c. 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, individuano [...] le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Il D.P.R. 122 del 22/6/2009, art. 4 cc. 5 e 6, stabilisce:

«5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico».

Sulla base di quanto sopra, il Collegio dei docenti del Liceo "Donatelli" delibera i seguenti criteri per la conduzione dello scrutinio di giugno:

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi in comportamento ed in tutte le discipline.
2. I Consigli di classe procedono alla sospensione del giudizio ed alla attivazione di interventi di recupero, con successiva integrazione del giudizio finale, di norma entro il 31 agosto e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo nei seguenti casi:
 - a) L'alunno riporta fino a **tre** insufficienze di cui al massimo due gravi (es. due proposte di voto ≤ 4 e una proposta di voto = 5).
 - b) L'alunno riporta fino a **due** insufficienze gravi (proposta di voto ≤ 4).

NON È AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA l'alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, presenti **tre insufficienze gravi** (es. **tre** proposte di voto ≤ 4), o, comunque, **più di tre** insufficienze **anche se lievi** (es. **quattro** o più proposte di voto = 5).

A tali criteri il Consiglio di classe può derogare in presenza di gravi e documentati motivi.

SPORTELLO DIDATTICO E CORSI DI RECUPERO

SPORTELLO

Gli alunni del biennio che manifestino carenze gravi fin dalle prime verifiche, possono essere coinvolti, su decisione del consiglio di classe, in attività di sportello per un massimo di 5 ore, per non più di 2 materie, nel periodo novembre-dicembre.

Per le materie da privilegiare e per la composizione dei gruppi, si rinvia ai medesimi criteri previsti per i corsi di recupero.

È comunque cura di ogni docente dare indicazioni di studio/recupero in itinere a tutti gli alunni, sia del biennio che del triennio, che manifestino carenze.

Nel corso dell'A.S. possono essere impiegati per attività di sportello, che possono coinvolgere anche le classi del secondo biennio e dell'ultimo anno, i docenti dell'organico dell'autonomia con ore a disposizione nel loro orario di servizio. Le modalità organizzative per quest'ultima fattispecie vengono comunicate con circolare interna.

CORSI DI RECUPERO

Per gli alunni che riporteranno insufficienze negli scrutini intermedi e/o che riporteranno la sospensione del giudizio negli scrutini di giugno saranno attivati corsi di recupero, nei limiti delle disponibilità economiche della scuola, in numero non superiore a quattro al termine del primo periodo e a tre nel periodo estivo. Per l'attivazione dei corsi saranno privilegiate nell'ordine: le discipline di indirizzo, lingua e letteratura italiana; lingua e letteratura straniera. Per le altre materie verrà indicato prevalentemente lo studio individuale.

Le famiglie degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni saranno debitamente avvisati circa l'attivazione dei corsi, l'obbligatorietà della frequenza e le modalità organizzative messe in atto.

Si precisa che coloro che non intendessero avvalersi di tali corsi devono darne comunicazione scritta alla scuola, ma sono tenuti comunque a sostenere le prove di verifica del recupero delle carenze dimostrate. Ciò vale anche per gli alunni cui vengono dati suggerimenti contenutistici e metodologici per lo studio individuale.

CRITERI DI CONDUZIONE DELLO SCRUTINIO SUCCESSIVO ALLE PROVE DI ACCERTAMENTO PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Per la conduzione dello scrutinio di integrazione della valutazione finale, nei casi di alunni con sospensione di giudizio, si applicano i criteri seguenti:

1. È ammesso alla classe successiva l'alunno che ha dimostrato di aver recuperato tutte le carenze riscontrate e che, comunque, è ritenuto in grado di frequentare proficuamente la classe successiva.
2. **Si attribuisce di norma il minimo della banda di oscillazione**, salvo il caso di risultati particolarmente brillanti conseguiti nelle prove di accertamento. Si precisa inoltre quanto segue:
 - Le prove di accertamento predisposte per l'integrazione del giudizio finale sono **esclusivamente prove scritte** (con applicazione degli strumenti compensative e delle misure dispensative previste dai PDP nel caso di alunni con BES), poiché documentabili ed accessibili.
 - **I Consigli di classe possono derogare a tali criteri per gravi e documentati motivi.**

SCHEDA GENERALE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

ALUNNO _____ CLASSE _____

Termoli, _____

Il/La Coordinatore/trice

LIVELLI		INDICATORI	VALUTAZIONE CORRISPONDENTE	
1	BASE	Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.	6	
2	INTERMEDIO	Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.	7	8
3	AVANZATO	Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.	9	10

SCHEDA GENERALE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
BIENNIO

CLASSE _____

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5

CONVIVENZA CIVILE	TUTTE LE DISCIPLINE	organizzare il proprio apprendimento						Livello Medio 1-2-3-4-5 VALUTAZIONE E —
		interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri						
		sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità						
		acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta in diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti ed opinioni						

ASSENZE	ENTRATE POSTICIPATE	USCITE ANTICIPATE	NOTE	VALUTAZIONE FREQUENZA

VALUTAZIONE CONVIVENZA CIVILE	VALUTAZIONE FREQUENZA	VOTO COMPORTAMENTO

Livello	Valutazione corrispondente
NON SUFFICIENTE	N.S.
BASE	6
BASE AVANZATO	7
COMPETENTE	8
COMPETENTE AVANZATO	9
ESPERTO	10

ASSENZE	ENTRATE POSTICIPATE	USCITE ANTICIPATE	NOTE	VALUTAZIONE
Max 6 trimestre/ 10 semestre	Nessuna	Nessuna	Nessuna	10
Max 6 trimestre/ 10 semestre	Rari	Rari	Nessuna	9
Max 9 trimestre/ 15 semestre	Max 4 trimestre/ 8 semestre	Max 4 trimestre/ 8 semestre	un avvertimento scritto	8
Max 12 trimestre/ 20 semestre	Max 6 trimestre/ 10 semestre	Max 6 trimestre/ 10 semestre	due avvertimenti scritti o una diffida	7
Più di 12 durante il trimestre/20 semestre	Più di 6 trimestre/ 10 semestre	Più di 6 trimestre/ 10 semestre	attività in favore della comunità scolastica	6
Più di 12 durante il trimestre/20 semestre	Più di 12 durante il trimestre/20 semestre	Più di 12 durante il trimestre/20 semestre	allontanamento dalla comunità scolastica	5
Ricorrenti assenze (salvo casi certificati)	Ricorrenti ritardi (salvo casi certificati)	Ricorrenti uscite anticipate (salvo casificati)	allontanamento dalla comunità scolastica	4
Numerose assenze (salvo casi certificati)	Numerose ritardi (salvo casi certificati)	Numerose uscite anticipate (salvo casi certificati)	allontanamento dalla comunità scolastica	3
				2
				1

